

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 24 febbraio 2025

Oggetto: Contributo ambientale CONAI (CAC). “Vasi in plastica per fiori/piante” costituenti imballaggio. Delibera Cda CONAI del 20 febbraio 2025.
La presente circolare annulla e sostituisce la precedente del 14 dicembre 2022

Gentilissimi Consorziati e relative Associazioni di riferimento,

la presente per informare delle nuove deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di CONAI in data 20 febbraio e riguardanti il tema in oggetto.

Come noto, i vasi in plastica per fiori/piante sono da tempo considerati un articolo di dubbia attribuzione in base alle definizioni di legge in vigore; motivo per cui, negli ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha inteso sospendere gli effetti della delibera di novembre 2022 relativa all'applicazione del CAC su tali articoli auspicando un chiarimento definitivo a livello comunitario.

Atteso che purtroppo il nuovo Regolamento UE 2025/40¹ non ha dissipato tutti i dubbi e che è al contempo necessario garantire il rispetto della responsabilità estesa dei produttori, il **Consiglio di Amministrazione di CONAI ha** rivisto sia alcuni aspetti tecnici sia la tempistica di applicazione della procedura precedentemente deliberata nel novembre 2022.

La delibera del 20 febbraio 2025 prevede quindi quanto segue:

A. sono considerati imballaggi i vasi in plastica per fiori/piante con spessore parete (misurato a metà altezza del vaso) **fino a 0,5 mm, indipendentemente da altre caratteristiche strutturali.** Detti vasi sono **conseguentemente soggetti all'applicazione del CAC** secondo le regole ordinarie della “prima cessione” e, quindi, dall'ultimo produttore/commerciante di vasi vuoti al primo utilizzatore (impresa che li acquista per riempirli e rivenderli, anche attraverso altri intermediari, al consumatore o all'utente finale);

B. non sono considerati imballaggi, con conseguente esclusione dal CAC, i vasi in plastica per fiori/piante:

1. con spessore parete (misurato a metà altezza del vaso) **oltre 0,5 mm, indipendentemente da altre caratteristiche strutturali.**

Qualora i vasi in plastica siano destinati a essere venduti con la pianta, **l'utilizzatore degli stessi ha la facoltà di individuare i casi in cui tali vasi debbano essere considerati imballaggi, anche eventualmente rispetto a quelli con spessore parete**

¹ Il nuovo Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio scorso e sarà applicabile negli Stati membri a decorrere dal 12 agosto 2026.

Con riferimento ai vasi, risultano le seguenti definizioni: - articoli considerati imballaggio: Vasi da fiori e piante, compresi vassoi per semi, da usare solo per la vendita e il trasporto; - articoli che non sono imballaggio: Vasi da fiori e piante, compresi vassoi per semi, utilizzati nel quadro di relazioni tra imprese nelle varie fasi di produzione oppure destinati a essere venduti con la pianta.

superiore a **0,5 mm**. In tal caso, l'utilizzatore dei vasi vuoti dovrà inviare al fornitore (produttore/commerciante) una specifica attestazione, utilizzando il facsimile che il CONAI si riserva di mettere a disposizione. Pertanto, il fornitore applicherà il CAC in fattura al cliente secondo le regole ordinarie della "prima cessione";

2. con spessore parete fino a 0,5 mm, se venduti vuoti direttamente al consumatore, in quanto non destinati a contenere "merci".

Si ricorda inoltre che sui vasi classificati imballaggi rientranti nelle casistiche sub A e, previa attestazione, sub B.1, dovrà essere apposta la specifica etichetta ambientale ai sensi dell'art. 219, co. 5 del d.lgs. 152/2006.

L'applicazione e dichiarazione del CAC decorre dal 1° marzo 2025, con un periodo di tolleranza fino al 30 giugno 2025, per consentire agli operatori del settore di recepire con gradualità i relativi effetti sia dal punto di vista amministrativo che commerciale. In ogni caso, **fino al 30 settembre 2025 non saranno avviati controlli né applicate sanzioni** per eventuali errori commessi dalle aziende, **fermo restando il CAC dovuto**.

Si segnala che il valore del CAC da applicare ai vasi classificati come imballaggi è quello previsto dalle fasce del CAC in vigore per la filiera degli imballaggi in plastica.

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha inoltre stabilito di riconoscere validi i comportamenti delle aziende a tutto il 28 febbraio 2025; fino a tale data, pertanto, non avranno rilievo eventuali differenti modalità di applicazione o non applicazione del CAC su tali articoli.

Da ultimo, si segnala che è **intenzione di CONAI**, in vista della piena applicabilità del nuovo Regolamento UE 2025/40 (agosto 2026), **proseguire il dialogo e il confronto con le parti interessate** così da valutare eventuali ulteriori adeguamenti delle procedure consortili.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida Conai pubblicata annualmente, reperibili sul sito internet www.conai.org.

Per eventuali approfondimenti, sono disponibili il **Numero Verde 800337799** e la casella postale infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Simona Fontana
Direttore Generale

